

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**Tra**

**PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
FIRENZE**

**e**

**REGIONE TOSCANA**

**PER L'INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI MODALITA' DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI CITTADINI  
EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**Firenze, \_\_\_\_\_**

**VISTA** l'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 (Rep.n.77/CU), con la quale il Governo, le Regioni, ANCI e UPI, condividono i contenuti di un apposito "Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, singoli e famiglie, e minori stranieri non accompagnati";

**CONSIDERATO** che tutte le Istituzioni coinvolte si sono in tal modo impegnate ad affrontare la situazione con spirito di leale e solidale collaborazione, condividendo l'esigenza di una governance nazionale e regionale attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del comune capoluogo e costituiti da soggetti con le competenze dei diversi settori coinvolti;

**CONSIDERATO** che nell'anno in corso è proseguito il massiccio afflusso in Italia di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, privi di risorse sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e per i quali deve essere pertanto garantito ai sensi della vigente normativa l'accesso ai servizi di accoglienza riconosciuti dallo Stato italiano;

**CONSIDERATO** che in Toscana gli sforzi congiunti di prefetture, Amministrazione regionale ed enti locali per la governance del fenomeno migratorio si sono sempre improntati al modello dell'accoglienza diffusa, in strutture ubicate nell'intero territorio regionale e di medio-piccole dimensioni, per garantire la più ampia integrazione possibile dei richiedenti la protezione internazionale all'interno delle comunità ospitanti;

**RAVVISATA** la necessità di proseguire nella ricerca di nuove soluzioni per implementare la capacità ricettiva del territorio regionale alla luce del proseguire degli arrivi nelle coste italiane di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale;

**RITENUTO** che nell'individuazione di nuove opportunità di accoglienza sia opportuno proseguire nel modello di accoglienza diffusa già sperimentato negli ultimi mesi;

**PRESO ATTO** che la Regione Toscana, recependo le sollecitazioni pervenute dalla cittadinanza, ha attivato una linea telefonica alla quale le famiglie interessate possono segnalare la disponibilità ad ospitare, presso le proprie abitazioni, cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale ed a contribuire ai percorsi di integrazione sociale di tali persone in seno alle comunità locali;

**RITENUTO** che una tale iniziativa offra un contributo significativo alla complessiva opera di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'erogazione dei servizi di accoglienza in favore di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale le prefetture sottoscrivono convenzioni unicamente con soggetti-gestori in possesso dei requisiti dalle stesse stabiliti nei rispettivi bandi di gara ovvero negli avvisi per manifestazioni di interesse;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di disciplinare la collaborazione fra Regione Toscana e prefetture per consentire di tradurre le disponibilità segnalate dalle famiglie toscane in concrete opportunità di accoglienza;

**VISTA** la nota n. 14100/127 in data 14 luglio 2016 del Ministero dell'Interno;

tutto ciò premesso,

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

Con il presente protocollo le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione per l'individuazione e la messa a disposizione di posti in accoglienza presso le abitazioni di cittadini toscani che abbiano segnalato la propria volontaria disponibilità alla Regione Toscana.

#### **Art. 2**

##### **Accreditamento dei soggetti gestori**

I soggetti gestori - in possesso dei requisiti stabiliti dalle prefetture toscane nei rispettivi, ordinari bandi di gara o negli avvisi per manifestazioni di interesse ed intenzionati ad erogare i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale che potranno essere ospitati presso le abitazioni di cittadini

toscani che manifestino la propria disponibilità – potranno accreditarsi a tal fine presso la Regione Toscana, indicando contestualmente i comuni nei cui territori sono disponibili ad operare.

La Regione Toscana provvederà pertanto a formare, ed aggiornare costantemente, un elenco dei soggetti gestori di cui al comma precedente, che indichi per ciascuno di essi la denominazione/ragione sociale, il nominativo, il recapito telefonico e di posta elettronica del responsabile ed i comuni nel cui territorio è disponibile ad operare.

Tale elenco verrà pubblicato in una sezione del sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nonché trasmesso ai cittadini toscani che segnalino, al numero telefonico ovvero all'indirizzo di posta elettronica dedicato, la disponibilità ad accogliere un richiedente la protezione internazionale presso la propria abitazione.

### **Art. 3**

#### **Individuazione del soggetto gestore e patto di solidarietà**

Il cittadino/nucleo familiare toscano interessato, individuerà autonomamente il soggetto gestore con il quale concorrere all'accoglienza di un richiedente la protezione internazionale, avvalendosi dell'elenco formato dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo precedente; potrà altresì individuare un soggetto gestore non compreso nell'elenco in parola purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle prefetture toscane nei rispettivi, ordinari bandi di gara o negli avvisi per manifestazioni di interesse.

I rapporti fra cittadino/nucleo familiare e soggetto gestore sono disciplinati dall'allegato patto di solidarietà, che dovrà essere sottoscritto prima dell'inizio delle attività di accoglienza ed il cui contenuto, con particolare riferimento ai termini generali dell'accoglienza ed ai diritti e doveri ad essa connessi, dovrà essere illustrato al richiedente la protezione internazionale per il tramite di un mediatore culturale.

Ogni eventuale modifica od aggiunta al contenuto dell'allegato patto di solidarietà dovrà essere preventivamente concordata con la Prefettura di Firenze.

### **Art. 4**

#### **Rapporti contrattuali**

Il soggetto gestore disponibile ad erogare i servizi di accoglienza in favore di richiedenti la protezione internazionale che saranno materialmente ospitati presso le abitazioni di privati cittadini toscani, dovrà manifestare tale disponibilità secondo le ordinarie modalità di evidenza pubblica stabilite dalle Prefetture toscane (bandi di gara, avvisi per manifestazioni di interesse o altro), assumendosi la diretta ed esclusiva responsabilità per il puntuale ed integrale adempimento delle prestazioni contrattuali previste e ponendosi pertanto quale unica controparte contrattuale delle prefetture.

Alla segnalazione della disponibilità effettuata ai sensi del comma precedente dovrà essere allegata copia del patto di solidarietà sottoscritto, copia del certificato comunale di abitabilità dell'immobile nonché una scheda che indichi le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare, le professioni dagli stessi svolte e le eventuali lingue straniere conosciute.

I componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato dovranno altresì autocertificare di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ovvero di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale.

### **Art. 5**

#### **Beneficiari dell'accoglienza presso nuclei familiari**

All'interno delle abitazioni la cui disponibilità sia stata acquisita ai sensi dei punti precedenti potranno essere accolti unicamente richiedenti la protezione internazionale individuati dalle Prefetture territorialmente competenti fra quelli già presenti da almeno sei mesi nelle strutture temporanee di accoglienza e che abbiano tenuto in tale periodo un comportamento corretto.

Nel caso che il nucleo familiare ospitante sia composto anche da minori, potranno essere accolti ai sensi degli articoli precedenti solo nuclei familiari/monoparentali di richiedenti la protezione internazionale, nei limiti delle condizioni di abitabilità dell'immobile.

Il richiedente la protezione internazionale ospitato ai sensi degli articoli precedenti presso nuclei familiari può permanere in accoglienza fino allo scadere dei termini previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 6**

#### **Attività di orientamento per nuclei familiari**

Un rappresentante del nucleo familiare ospitante, preferibilmente il firmatario del patto di solidarietà, dovrà partecipare, prima dell'inizio delle attività di accoglienza presso la propria abitazione, ad una giornata di orientamento appositamente organizzata da Prefetture toscane ed Amministrazione regionale, nel corso della quale verranno fornite informazioni in merito alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, allo status giuridico dei richiedenti la protezione internazionale nonché alle procedure

amministrative connesse all'accoglienza di tali soggetti anche con riferimento alle attività di controllo curate dalle Prefetture competenti.

L'inizio ed il termine dei progetti di accoglienza di cui al presente protocollo dovranno essere comunicati alle Prefetture ed alle Questure competenti.

**Art. 7**

**Durata**

Il presente protocollo ha validità sino alla conclusione della legislatura regionale.

**Art. 8**

**Modifiche ed integrazioni**

Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

Firenze, \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Firenze - Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie – Alessio Giuffrida

\_\_\_\_\_

Per la Regione Toscana – Assessore alla Presidenza – Vittorio Bugli

\_\_\_\_\_

## Allegato

### **Modello di Patto di Solidarietà e Responsabilità fra il soggetto gestore delle attività di accoglienza di richiedenti la protezione internazionale, la famiglia che offre ospitalità temporanea ed il cittadino extracomunitario ospitato**

#### **Allegato al Protocollo fra Regione Toscana e Prefettura di Firenze del... relativo all'individuazione di ulteriori modalità di accoglienza in favore di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale.**

L'associazione/Cooperativa/ (nome)  
con sede in (città, via)  
gestore del centro di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale di (città)

e

Il/la signor/a (nome, cognome)  
nata il (data)  
a (città)  
residente in (città)  
via

e

Il Sig. (nome/cognome), richiedente la protezione internazionale  
nato il (data)

sottoscrivono il seguente Patto di Solidarietà e Responsabilità al fine di ospitare nella civile abitazione ubicata in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, il richiedente la protezione internazionale sopra individuato.

Le parti concordano di sottoscrivere il presente Patto in spirito di leale collaborazione fra loro, con l'intento di garantire alla persona richiedente la protezione internazionale, beneficiaria del presente progetto di accoglienza, una qualità civile e dignitosa dell'ospitalità e di consentire una positiva coesistenza e un interscambio di esperienze umane e sociali fra cittadini toscani e persone immigrate in Italia.

Il presente Patto di Solidarietà e Responsabilità è improntato ai principi costituzionali di promozione attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, di solidarietà sociale e di non discriminazione (art.2), del diritto di asilo (art.10), di pari dignità sociale e di pieno sviluppo della persona umana (art.3). Si ispira ed è volto a dare attuazione altresì ai principi generali dello Statuto della Regione Toscana di libertà, giustizia, uguaglianza, rispetto della dignità personale e dei diritti umani (art.3), nonché alle finalità principali (art. 4), in particolare "la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni; il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale; l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale".

A seguito del sopralluogo del giorno \_\_\_\_\_ compiuto - in presenza del Sig. \_\_\_\_\_ rappresentante della azienda/cooperativa/ente firmataria del presente Patto - , dal Sig. \_\_\_\_\_, tecnico della Azienda sanitaria locale n. ...

Le parti concordano di destinare n°..... stanza per l'accoglienza del richiedente la protezione internazionale sopraccitato nell'appartamento di proprietà del/la signor/a (nome, cognome), posto in via (nome via, numero civico), (città), (provincia).

Il progetto di ospitalità ha inizio il giorno ..... e avrà termine il giorno .....

Il presente Patto può essere prorogato, su conforme volontà delle parti firmatarie dello stesso e della Prefettura di....., fino alla cessazione del diritto all'accoglienza in capo al richiedente la protezione

internazionale beneficiario del presente progetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. del 5 del Protocollo sottoscritto fra Regione Toscana e Prefettura di Firenze in data ....., contenente principi per *l'individuazione di ulteriori modalità di accoglienza in favore di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale.*

Ciascuna delle parti può comunque recedere unilateralmente dal presente Patto per motivate ragioni, previo preavviso di almeno 15 giorni; la famiglia ospitante potrà altresì recedere senza alcun obbligo di preavviso nel caso di comportamenti del migrante ritenuti non consoni alla vita familiare (attinenti, a mero titolo di esempio, all'igiene e pulizia domestica, al rispetto delle persone e degli orari familiari, all'utilizzo degli spazi comuni, etc.).

Il gestore firmatario del presente Patto si impegna a riprendere totalmente in carico, al termine dello stesso e qualora permangano i presupposti normativi per la prosecuzione dell'accoglienza, il richiedente la protezione internazionale informando tempestivamente la Prefettura competente.

La famiglia/persona ospitante si impegna a garantire al richiedente la protezione internazionale vitto (in armonia con le abitudini alimentari dell'interessato) ed alloggio, ivi compresa la pulizia della biancheria.

Il gestore firmatario del presente Patto, resta responsabile esclusivo di ogni altra attività relativa all'accoglienza del richiedente la protezione internazionale prevista nella convenzione con la Prefettura di .... sottoscritta il ... , ed in particolare per quanto concerne i servizi di: (elenco dalla convenzione); a tal fine avrà cura di mantenere costanti contatti anche con la famiglia ospitante, verificando l'andamento del presente progetto e l'insorgenza di eventuali criticità.

Il richiedente la protezione internazionale beneficiario del presente progetto si impegna a mantenere sempre un comportamento corretto e consono alle abitudini della famiglia ospitante, con particolare riferimento al rispetto delle persone e della pulizia e del decoro degli ambienti, siano essi quelli comuni ovvero quelli di propria pertinenza, senza recare alcun danno agli stessi ed agli arredi ivi presenti.

Ogni eventuale modifica la contenuto del presente Patto di solidarietà dovrà essere preventivamente condivisa con la Prefettura di Firenze.

Il contenuto del presente Patto viene illustrato al richiedente la protezione internazionale firmatario dal mediatore culturale Sig.....

il (data)

Per il Gestore dei servizi di accoglienza

.....

Per la famiglia ospitante

.....

Il richiedente la protezione internazionale ospitato

.....

Il mediatore culturale

.....